



Olginate, 20 marzo 2020

Prot.25/20

#lavoro

 Spett.le Cliente
 Loro Sede

CIRCOLARE PER I SOLI CLIENTI ARTIGIANI AMMORTIZZATORE
SOCIALE AZIENDE SETTORE ARTIGIANATO
FSBA – EBNA: Causale “COVID-19 – CORONAVIRUS”

	DESTINATARI	SPECIFICHE	PROCEDURA	TRATTAMENTO
FSBA	Imprese artigiane iscritte al Fondo FSBA con un'anzianità contributiva non inferiore a 36 mesi e in regola con il versamento dei contributi.	CAUSALE: COVID-19 - CORONAVIRUS	FASE SINDACALE: E' predisposto un apposito modello di accordo sindacale da sottoscrivere anche in modalità telematica . L'accordo ha una durata massima di un mese di calendario. L'accordo può essere sottoscritto anche successivamente rispetto all'inizio effettivo della sospensione.	EROGAZIONE: direttamente su conto corrente bancario del dipendente da parte dell'Ente bilaterale regionale.
		DURATA: 20 settimane nel biennio mobile. Il primo periodo utile è 26.02.2020-31.03.2020	PROCEDIMENTO: La domanda va presentata in via telematica tramite SINAWEB contestualmente alla richiesta del Ticket INPS .	PRESTAZIONE: circa 1000 euro lorde per tempo pieno



		<p>LAVORATORI: Non è richiesto il requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale, purché risultino assunti in data precedente al 26.02.2020. Sono compresi gli apprendisti. Sono esclusi i lavoratori a domicilio e i dirigenti.</p>	<p>TEMPISTICHE: La domanda è da presentare entro 30 giorni dalla sospensione dell'attività.</p>
--	--	--	---

Per le imprese artigiane iscritte al Fondo di Solidarietà Bilaterale, è stata emessa in data 02.03.2020 una delibera d'urgenza FSBA (Protocollo 1/2020) con la quale si introduce una nuova causale specifica, "**Covid-19 – Coronavirus**", per le richieste di intervento del Fondo che siano motivate da impossibilità nello svolgimento della normale attività lavorativa a causa del Coronavirus.

I lavoratori artigiani impossibilitati a svolgere la normale attività per via della diffusione del virus e in conseguenza dei provvedimenti di sospensione delle attività lavorative emessi dal Governo, possono beneficiare dell'erogazione dell'assegno ordinario FSBA qualora l'azienda sia iscritta al FSBA da **almeno 36 mesi** e sia **in regola con il versamento dei contributi**.

In caso di irregolarità, per poter accedere alle prestazioni del Fondo è necessario regolarizzare la posizione contributiva in un'unica soluzione.

Esclusivamente per le richieste motivate dalla causale "Covid-19 – Coronavirus", le imprese neo-costituite sono esentate dal limite di 6 mesi di regolarità contributiva, purché già attive alla data del provvedimento.

Le prestazioni vengono erogate in favore di tutti i lavoratori dipendenti in forza alla data del **26.02.2020 (compresi gli apprendisti)** e non viene richiesto il requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale.

Restano esclusi dalle prestazioni FSBA i lavoratori a domicilio e i dirigenti.

Ai sensi dell'art. 14 Regolamento FSBA, per poter accedere alle prestazioni non è necessaria la preventiva fruizione delle ferie residue.

La durata massima di concessione del trattamento è stabilita in **20 settimane** nell'arco del biennio mobile, ma è stabilito che il necessario Accordo sindacale abbia validità per un solo mese di calendario.

A causa delle circostanze, la procedura sindacale è resa semplificata dalla possibilità di sottoscrivere l'Accordo anche a distanza, **in modalità telematica**.



In ogni caso di impossibilità nella stipulazione dell'Accordo sindacale, esso può essere sottoscritto anche successivamente rispetto all'inizio della effettiva sospensione dell'attività aziendale.

La domanda, invece, deve essere effettuata tramite la piattaforma informatica SINAWEB, e deve essere presentata a FSBA **entro 30 giorni** dall'inizio effettivo della sospensione e **comunque il periodo di cassa deve rientrare in un singolo mese di calendario.**

Ciò significa che, se si vuole accedere alla prestazione sin dal primo giorno utile (dal 26.02.2020 al 31.03.2020), bisognerà presentare la domanda a FSBA entro il 31.03.2020. Alla fine di tale periodo, il 01.04.2020 e sempre se il Fondo Fsba accerterà la reale necessità di mantenere in essere la presente causale (cosa estremamente probabile), potrà essere richiesta nuovamente la prestazione erogata dal Fondo mediante l'inoltro di una nuova domanda e la stipula di un nuovo Accordo sindacale (sempre con validità massima di 1 mese di calendario e non a cavallo), e così via fino ad un massimo di 20 settimane.

La prestazione erogata sarà accreditata direttamente su Conto corrente bancario del lavoratore da parte dell'Ente bilaterale regionale senza il tramite del datore di lavoro. Sulle tempistiche incrociamo le dita. Non dipende da noi ma dall'efficienza del Fondo.

A questo proposito, è necessario richiedere al lavoratore dipendente di fornire il proprio **indirizzo e-mail** e il proprio **IBAN** al fine di specificare i dati al momento dell'inoltro della domanda.

Per lo Studio

Dr.ssa Lucrezia Caldirola

Rag. Marco Brambilla

Cari Clienti Artigiani,

mentre io ho dedicato ogni energia alla stesura della Circolare trasmessa ieri, Lucrezia e Marco hanno approfondito in questi giorni ogni tema per la Cassa Artigiani – FSBA. Oggi ho visionato l'ottimo lavoro e sono pronti ad assistervi. Pertanto chi di Voi fosse necessitato ad attivare la Cassa, trasmetta a questi indirizzi mail:

marco.brambilla@studiovalsecchi.eu lucrezia.caldirola@studiovalsecchi.eu nico.gilardi@studiovalsecchi.eu

i seguenti dati: periodo durata cassa elenco lavoratori coinvolti (loro iban e loro mail)

Olginate, 20 Marzo 2020.

Dr. Nico Gilardi